

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza**

**Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese**

**Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza**

**Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**

**Art. 6 – Spese per convegni e seminari**

**Art. 7 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa**

**Art. 8 – Concessione anticipazioni**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese di rappresentanza e delle spese per convegni e seminari, disposte dagli organi titolati ad effettuare tali spese e le relative procedure, amministrative e contabili.

### **Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da esigenze di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui ARCS risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente, che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

### **Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese**

1. Sono titolati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

a) il Direttore Generale;

e, previo assenso, anche informale, dello stesso:

b) il Direttore Amministrativo;

c) il Direttore Sanitario;

d) il Direttore Socio-Sanitario.

### **Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza scientifica, sociale, politica, culturale o economica, o di personalità di rilievo negli stessi settori;

b) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Direttore Generale con ospiti che rivestono le qualifiche del precedente punto;

c) conferenze stampa indette, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità estranee all'amministrazione;

e) atti di onoranza (necrologi) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità esterne all'ente;

f) organizzazione di convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per affitto locali, colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV;

g) ogni altra iniziativa che risponda al dettato dell'art. 2.

### **Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b) omaggi e liberalità ad organi e dipendenti dell'Ente;
- c) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di consulenze, incarichi, collaborazioni etc.);
- d) colazioni di lavoro per dipendenti e organi dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);
- e) di ristorazione con soggetti i cui incontri risultano privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2;
- f) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

### **Art. 6 - Spese per convegni e seminari**

1. In occasione di convegni, seminari, cicli di lezioni o simili manifestazioni scientifiche e culturali organizzati da ARCS possono essere effettuate spese relative ad ogni aspetto dell'organizzazione della manifestazione, sia sostenute in proprio che affidate con normale procedura contrattuale a soggetto esterno specializzato.

2. Possono essere rimborsate ai conferenzieri e agli ospiti le spese di viaggio e di soggiorno; può essere inoltre corrisposto un compenso per l'attività svolta (conferenza, seminario, lezione, o attività simile) preventivamente determinato sulla base di un incarico conferito nel rispetto delle normative vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge n. 266 del 23/12/2005 gli atti di spesa di importi superiori a € 5.000 devono essere trasmessi alla competente sezioni della Corte dei Conti.

4. Il compenso per l'attività svolta è stabilito in base alla qualità e quantità di impegno richiesto, eventualmente utilizzando criteri stabiliti in regolamenti interni approvati dagli organi delle strutture interessate. Non possono essere erogati compensi per le attività di cui al presente articolo a personale dipendente di ARCS in tutti i casi in cui le attività si possano configurare come adempimento delle funzioni istituzionali o d'ufficio.

5. Rientra nell'attività istituzionale dell'ente e pertanto non è considerabile come spesa di rappresentanza l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde o iniziative similari rientranti nel Piano regionale di formazione gestito da ARCS.

#### **Art. 7 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa**

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato come budget di risorsa alla SC Gestione Economico Finanziaria.
2. Al fine di rispettare il limite di cui all'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, non esistendo ARCS nell'anno 2009 e non disponendo di alcun valore di riferimento per l'applicazione di tale limite, al fine comunque di mantenerne i principi ispiratori, il limite massimo annuale per le spese di rappresentanza è fissato nell'8% del valore fiscalmente detraibile (a sua volta pari allo 0,4% dei Ricavi da attività commerciale).
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente di cui al comma 1 e pagate anche a mezzo cassa economale, previa presentazione di una dichiarazione scritta del soggetto ordinatore, attestante l'acquisizione dell'assenso del Direttore generale e la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.
4. Il limite di spesa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza pagabile a mezzo cassa economale, viene fissato in € 1.000,00, IVA inclusa.

#### **Art. 8 – Concessione anticipazioni**

1. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e/o di urgenza, possono essere anticipate dall'economo, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento per la disciplina del Servizio di Cassa Economale.